



Prot. 2486 / s. i. H

Augusta, 27/02/2020

C.I. n. 357

A Tutta la Comunità Scolastica

Sede

Oggetto : Azioni e misure di contenimento emergenza sanitaria – Covid-19

- Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Visto il DPCM 25 febbraio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
- Vista la direttiva n°1 del 2020 del Ministero per la funzione Pubblica;
- Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n°1 del 25/02/2020 della Regione Siciliana
- Considerato che si rende necessario dare informazioni e disposizioni alla Comunità scolastica concernenti , azioni e comportamenti susseguenti alle indicazioni delle norme di riferimento

Si comunica quanto segue:

1. Ai sensi del punto 2 della direttiva 1 del 2020 della Funzione Pubblica le amministrazioni pubbliche incluse le scuole, di cui anche il Liceo Megara, nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad assicurare, in via ordinaria la normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ad esclusione di quelle specificatamente previste dall'art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 25-02-2020 di seguito esposte;
2. ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 25-02-2020 i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate e programmate da tutte le scuole inclusa la nostra istituzione , sono sospese fino al 15 marzo 2020;
3. la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020 dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) del DPCM 25-02-2020;
4. Ai sensi del punto 7 dell'ordinanza n°1 del 25/02/2020 della Regione Siciliana i dipendenti del Liceo Megara e gli studenti, qualora abbiano fatto ingresso in



LICEO CLASSICO "MEGARA"
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico



AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011

Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368



Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: www.liceomegara.edu.it

Italia negli ultimi 14 giorni dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza prima di recarsi all'interno dell'edificio scolastico al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base al luogo di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza) – 112 o numero verde 800458787 nel caso non si abbia il riferimento telefonico”

5. verranno esposte le misure precauzionali minime rese note dalle autorità competenti;
6. Essendo la nostra salute è un bene pubblico a cui tutti noi con i nostri comportamenti ed atteggiamenti concorriamo, tutti i componenti della Comunità si dovranno impegnare:
 - a non sporcare gli ambienti dove ci troviamo ad espletare i nostri doveri;
 - ad utilizzare correttamente i cestini ed i contenitori dei rifiuti;
 - ad utilizzare correttamente i bagni;
 - a curare la propria igiene personale al fine di tutelare la propria e l'altrui salute;
 - rispettare le misure di prevenzione che si allegano di seguito
7. Non possono e non saranno tollerati atti e comportamenti
 - che danneggino le strutture della scuola ed in particolare i bagni;
 - che siano tese artatamente a creare ansia e panico tra docenti, personale ata e studenti;
 - che riducano in maniera volontaria e dolosa il diritto alla salute di tutti i componenti la Comunità Scolastica
8. Rammento a tal fine che sia i lavoratori che gli studenti (durante la lor presenza nei laboratori) sottostanno a tutti gli effetti all'art.20 del Dlgs 81/2008 che recita: *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”* e sulla base di quanto esposto ogni comportamento o atto compiuto in modo doloso che contravvenga a tale norma non potrà che essere severamente punito.

Fiducioso di una collaborazione e condivisione degli intenti e dei propositi a cui si ispira la presente circolare auguro a tutti un buon apprendimento.

Considerato che l'emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori disposizioni allorché sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito.



Dirigente Scolastico
Prof. Renato Santoro

nuovo coronavirus

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus



Regione Siciliana
Il Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n°1

Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Il Presidente della Regione Siciliana

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
- Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nella brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità presso gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza per la trasmissione *droplet*.

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il numero verde 800458787, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;
9. L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

- b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito;
- d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;

10. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

- a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

11. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b. divieto di contatti sociali;
- c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
- d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a. avvertire immediatamente l'operatore di Sanità Pubblica;
- b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto.

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei

nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sul sito istituzionale della Regione.

25 febbraio 2020

Il Presidente
Musumeci
firmato